



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14064/2024 R.G. proposto da:

Aiello Antonello, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Giovannini
unitamente all'avvocato David Giovannini

-ricorrente-

contro

Comune di Ladispoli in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Reggio d'Acì

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio
n. 260/2024 depositata il 09/01/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
Consigliere Alessio Liberati.

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente, appartenente alle Forze Armate, è stato proprietario di un immobile sito nel Comune di Ladispoli, in via Claudia n. 15/C, piano settimo, censito in categoria catastale A/2. In data 3 dicembre 2013 egli ha presentato al Comune una dichiarazione sostitutiva con la quale ha rappresentato che l'immobile risultava libero da persone e da beni, inutilizzabile a qualsiasi titolo e privo delle utenze idrica, elettrica e del gas,

chiedendo, in ragione della propria appartenenza alle Forze Armate, la sospensione del pagamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2013. Nonostante tale dichiarazione, il contribuente ha comunque versato la seconda rata IMU 2013 in data 16 dicembre 2013 e, successivamente, in data 14 gennaio 2014, ha presentato istanza di rimborso di quanto versato.

2. Con riferimento all'annualità successiva, il contribuente ha presentato in data 5 maggio 2015 la dichiarazione IMU per l'anno 2014, ribadendo di ritenere applicabile l'esenzione prevista per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, sul presupposto che, ai sensi della normativa vigente, non fossero richiesti i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il Comune di Ladispoli ha dapprima comunicato l'avvio dell'istruttoria sulla domanda di rimborso dell'IMU 2013 e, con provvedimento del 25 giugno 2019, n. 31979, ha formalmente negato il rimborso richiesto. L'istanza di riesame in autotutela proposta dal contribuente è stata successivamente rigettata.

3. In data 31 luglio 2019 il Comune ha inoltre emesso l'avviso di accertamento n. 2454, prot. n. 38680/2019, con il quale ha richiesto il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014, ritenendo insussistenti i presupposti per l'esenzione invocata. Anche avverso tale atto il contribuente ha presentato istanza di autotutela e successivamente ricorso giurisdizionale, chiedendo l'annullamento sia del diniego di rimborso relativo al 2013 sia dell'avviso di accertamento per il 2014.

4. Con la sentenza n. 3046/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata il 16 marzo 2021, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IMU versata per l'anno 2013 ed ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2014, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite. Il giudice ha ritenuto che la normativa speciale applicabile al personale delle Forze Armate richiedesse esclusivamente la disponibilità

giuridica dell'immobile e non anche la sua effettiva utilizzazione a fini abitativi.

5. Avverso tale decisione il Comune di Ladispoli ha proposto appello e il giudizio di secondo grado si è concluso con la sentenza n. 260/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 9 gennaio 2024, che ha accolto l'appello dell'ente impositore ed ha riformato integralmente la decisione di primo grado, compensando le spese dell'intero giudizio. La Corte ha affermato che l'esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate non opera automaticamente per l'unico immobile posseduto, ma richiede che l'immobile sia comunque assimilabile all'abitazione principale. In tale prospettiva, ha ritenuto decisiva la circostanza, dichiarata dallo stesso contribuente, che l'immobile fosse inutilizzabile e privo di utenze, escludendo pertanto la possibilità di riconoscerlo come abitazione principale ai fini dell'esenzione e confermando la legittimità sia del diniego di rimborso per l'anno 2013 sia dell'accertamento IMU per l'anno 2014.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'amministrazione comunale.

7. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, il controricorrente Comune di Ladispoli eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, deducendo che le censure formulate dal ricorrente si risolvono, nella sostanza, in una richiesta di riesame del merito della controversia e delle risultanze fattuali, estranea al giudizio di legittimità. In particolare, il Comune sostiene che il ricorrente, sotto la formale denuncia di violazione di legge, miri in realtà a sovvertire l'accertamento compiuto dal giudice di appello circa l'assenza dei requisiti oggettivi dell'abitazione principale, così sollecitando una rivalutazione delle

circostanze di fatto (inutilizzabilità dell'immobile, assenza di utenze), non consentita in sede di legittimità. In ogni caso, il resistente conclude per il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.

L'eccezione è palesemente infondata, in quanto il ricorso è incentrato su questione prettamente giuridica, il cui dato fattuale non è affatto messo in discussione.

2. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett.d, del decreto legge n. 201/11, in relazione all'art.2, comma 5, del D.L. 102/2013 (oltre che dell'art.2, comma 5-bis del D.L. 102/2013), avendo il giudice di secondo grado reputato, per i beni immobili esenti da IMU secondo le norme sopra richiamate, la loro destinazione ad abitazione principale ovvero a quelli assimilabili all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c..

2.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per avere fornito un'errata interpretazione della disciplina speciale di esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe falsamente applicato gli artt. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 e 2, comma 5 e 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, laddove ha ritenuto che l'esenzione spetti solo agli immobili concretamente assimilabili all'abitazione principale, introducendo un requisito ulteriore – quello dell'utilizzabilità abitativa dell'immobile – non previsto dal legislatore. Il ricorrente sostiene che la norma speciale deroga espressamente e unicamente ai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, senza subordinare il beneficio all'effettivo utilizzo dell'immobile o alla presenza di utenze attive. Di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbe operato un'interpretazione estensiva e contra legem della fattispecie esentativa, in contrasto con il dato testuale e con la ratio di favore per il personale militare il quale, per ragioni di servizio, può essere stabilmente distaccato dal luogo in cui è situato l'unico immobile di proprietà. Il

ricorrente contesta altresì il richiamo operato dal giudice di appello alla giurisprudenza di legittimità in tema di agevolazioni “prima casa” e di consumi delle utenze, ritenendo tale richiamo inconferente, poiché riferito a fattispecie diverse e non sovrapponibili a quella disciplinata dalla normativa speciale per le Forze Armate.

2.2. A tale motivo replica il Comune di Ladispoli nel controricorso, sostenendo che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del combinato disposto delle norme invocate, nel rispetto del principio di stretta interpretazione delle esenzioni tributarie. Il resistente afferma che la disciplina di favore non comporta un’esenzione automatica per ogni immobile posseduto dal personale militare, ma richiede comunque che l’immobile sia riconducibile, almeno in via potenziale, alla nozione di abitazione principale. In tale prospettiva, l’assenza di qualsiasi possibilità di utilizzo dell’immobile, dichiarato dallo stesso contribuente come privo di utenze e inutilizzabile a qualsiasi titolo, esclude in radice la sua assimilabilità all’abitazione principale. Il Comune evidenzia che la deroga legislativa riguarda esclusivamente la dimora abituale e la residenza anagrafica, ma non elimina il requisito minimo dell’utilizzabilità dell’immobile, che rimane connaturato alla nozione stessa di abitazione. Ne consegue, secondo il resistente, che la censura del ricorrente non individua alcuna violazione di legge, risolvendosi piuttosto in una critica al giudizio di merito correttamente espresso dal giudice di appello.

2.3. Con memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. parte controricorrente ha eccepito il giudicato esterno favorevole, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma n. 1786/2023 del 30/01/2023 e depositata il successivo 10/02/2023.

3. L’eccezione di giudicato va disattesa.

Le sentenze prodotte, invero, hanno risolto una questione di diritto - la medesima posta nella presente fattispecie - che non può ritenersi vincolante: in tema di giudicato esterno,

l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. 05/03/2024, n. 5822 (Rv. 670813 - 01) e molte altre).

4. Va rilevato anche che con seconda memoria il ricorrente ha sottolineato che in ricorso parallelo il Comune aveva depositato rinuncia al ricorso, invocandone l'estinzione.

Anche tale eccezione deve essere disattesa, trattandosi di atto riferibile al solo procedimento interessato, e che non può estendersi ad altri procedimenti ancorché vertenti sulla medesima questione.

5. Il motivo è fondato.

L'art. 13, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011 e vigente *ratione temporis*) dispone che "l'imposta municipale propria non si applica, altresì [...] d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica" (art. 13, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 201/2011, sostituito dall'articolo 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020).

Tale disciplina speciale è, poi, integrata dall'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, a mente del quale "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina

in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio”.

5.1. Il peculiare trattamento tributario previsto dal legislatore statale, limitato ai beni immobili di categoria non di lusso, consente – quindi – di equiparare i citati beni all’abitazione principale, seppur con talune specificità dovute all’impiego svolto dai relativi proprietari, che spesso per ragioni di servizio sono indotti a frequente mobilità sul territorio (non solo nazionale) ed a risiedere nel luogo ove prestano funzione, non già nel Comune ove è situato l’immobile di proprietà (non sono richieste, infatti, le condizioni “ordinarie” della dimora abituale e della residenza anagrafica, altrimenti tassativamente necessarie).

Trattasi, invero, di autonoma e diversa causa di esenzione.

A tale prescrizione, ad avviso di questa Corte, non osta che l’immobile fosse privo di utenze e inabitato, come dichiarato dal contribuente medesimo, perché tali elementi si pongono in linea con la ratio della disciplina di esenzione, evidentemente basata sulla circostanza che il personale delle Forze Armate (ed assimilati) è chiamato a prestare servizio anche in regime di missione, in luoghi lontani e per lunghi periodi, ed in tali circostanze la pretesa che si debba continuare a pagare le utenze appare, oltre che non prevista dalla norma, del tutto estranea alla logica dell’agevolazione.

6. Ne consegue che la censura merita accoglimento.

7. Deve in proposito essere affermato il seguente principio di diritto: <<In tema di IMU, l'autonoma causa di esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, per l'unico immobile ad uso abitativo principale posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, e non è esclusa dal fatto che l'immobile risulti privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio di tale specifico regime di agevolazione, volto a tener conto delle peculiari esigenze di servizio che possono imporre a tali specifiche tipologie di contribuenti una frequente mobilità sul territorio e di risiedere, anche per lunghi periodi, in luogo diverso da quello di ubicazione dell'immobile posseduto >>.

8. Ne segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con esclusione della richiesta maggiorazione per manifesta fondatezza nonché delle spese del giudizio di seconde cure (in cui il contribuente non era costituito).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della parte contribuente; condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese, che liquida, per il giudizio di merito di primo grado, in euro 800,00 e, per il giudizio di legittimità, in euro 1875,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella

misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla